Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

Direzione: DIREZIONE

Area: RICOSTRUZIONE PRIVATA

DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A00681 **del** 02/04/2025 **Proposta n.** 725 **del** 02/04/2025

Oggetto:

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Alessandro Di Giampaolo, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), località Favischio, distinto in N.C.E.U. al Fg. 22 Part. 225 - ID 7201.

Proponente:

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	FIOCCO ROBERTO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area	R. FIOCCO	_____*firma elettronica*_____
Direttore	S. FERMANTE	_____*firma digitale*_____

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Alessandro Di Giampaolo, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), località Favischio, distinto in N.C.E.U. al Fg. 22 Part. 225 - ID 7201.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 ed in particolare l'art. 1, comma 673, nel quale è stabilito che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente: «4-octies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025", e l'art. 1, comma 653, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2024" con "31 dicembre 2025";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 01 settembre 2023, recante: "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

CONSIDERATO che:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori,

alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;

- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone "*Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili"*;
- con ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la "*Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi,temporaneamente inagibili*";
- con ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la "*Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi*";
- con ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale della semplificazione ed accelerazione della ricostruzione privata, definizione dei limiti di importo e delle modalità procedimentali per la presentazione delle domande di contributo, anche ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016;
- con l'art. 10 comma 2 dell'ordinanza n. 100/2020 è stato stabilito che: "*In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi dell'art. 6 della presente Ordinanza. Ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo*";
- con l'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 e ss.mm.ii., è stato disciplinata la procedura di adesione al regime semplificato di cui all'ordinanza 100/2020;
- con ordinanza n. 169 del 9 febbraio 2024 e ss.mm.ii., "Programmazione dei termini di presentazione delle domande per tipologie di interventi. Abrogazione Ordinanza n. 165 del 21 dicembre 2023", all'art. 1 è stato disposto che "*1.Salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3 della presente ordinanza, per la presentazione delle domande di contributo in merito agli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, il termine è fissato alla data del 31 dicembre 2025, esclusi i casi di edifici – singoli, in aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario o ricompresi in compendi immobiliari – inseriti in piani attuativi o in programmi straordinari di ricostruzione, per i quali è prevista l'approvazione di specifici cronoprogrammi per la ricostruzione in attuazione della disciplina stabilita dalle ordinanze commissariali speciali emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110/2020. 2. All'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza del Commissario straordinario sisma n. 142 del 30 maggio 2023, le parole "alla data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 giugno 2024" 3. All'articolo 2, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 142 del 30 maggio 2023 le parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2023" sono soppresse*";

CONSIDERATO, ALTRESI', che:

con istanza depositata su piattaforma informatica MUDE con n. 120570570000012389202O, acquisita al protocollo dell'Ufficio con n. 1033889 del 26/11/2020, è stata presentata dal professionista incaricato richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., per conto del Sig. Alessandro Di Giampaolo, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), località Favischio, distinto in N.C.E.U. al Fg. 22 Part. 225 - ID 7201;

DATO ATTO che:

con note prot. nn. 1125169 del 22/12/2020 e 963453 del 23/11/2021, alle quali si rimanda per gli elementi di dettaglio, sono stati richiesti al professionista incaricato chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione del contributo per la ricostruzione, nonché della sussistenza dei requisiti per l'accesso allo stesso, comunicando contestualmente la sospensione del procedimento in attesa dell'acquisizione agli atti di quanto richiesto;

DATO ATTO, ALTRESÌ, che:

con nota prot. 248754 del 11/03/2022, alla quale si rimanda per il dettaglio, stante il perdurare delle criticità e delle carenze documentali evidenziate con le richiamate comunicazioni e non sanate dalle successive integrazioni documentali del professionista, riportate nell'allegato esito istruttorio, è stato inviato a quest'ultimo e, per il suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento della menzionata nota per fornire osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

VISTE le osservazioni e la documentazione integrativa prodotte e trasmesse in risposta alla nota di cui sopra ed acquisite al prot. 270098 del 17/03/2022;

CONSTATATO che, a seguito dell'esame delle osservazioni e della documentazione integrativa prodotte, persistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come specificato nell'esito istruttorio, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto le stesse non sono idonee a superare le carenze documentali comunicate;

VERIFICATO, pertanto, che:

il termine di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 è inutilmente decorso in assenza del deposito di memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, idonee e sufficienti a superare i motivi di diniego richiamati nelle corrispondenze di cui sopra ed alle quali si rimanda per la descrizione analitica degli stessi;

VISTO l'allegato esito istruttorio, da intendersi parte e sostanziale del presente provvedimento;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

il rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale con danni lievi, ai sensi dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 e ss.mm. e ii., presentata dal professionista incaricato per conto del Sig. Alessandro Di Giampaolo, in qualità di proprietario e delegato dagli altri soggetti legittimati, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Posta (RI), località Favischio, distinto in N.C.E.U. al Fg. 22 Part. 225 - ID 7201.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria nei termini di prescrizione previsti dalla legge.

Il Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Stefano Fermante

Copia

REGIONE LAZIO Ufficio Speciale Ricostruzione

AREA RICOSTRUZIONE PRIVATA

ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

Procedura Semplificata

☐ **DL 189/2016 art. 12-bis c.1** (SCIA completa)

☒ **DL 189/2016 art. 12-bis c.1- bis** (SCIA parziale)

Costo convenzionale al netto di Iva: € 184.347,00 (< limiti previsti dall' art. 3 Ord. 100/2020)

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 E n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

Dati generali

Provincia	Rieti
Comune	Posta
Frazione	Fraz. Favischio n. 22, 02019
Richiedente	Alessandro Di Giampaolo
In qualità di	delegato/proprietario
Dati Catastali	Fg. 22 Part. 225

Dati identificativi dell'istanza

USR

ID Istanza: 7201

Protocollo: 1033889 del 26/11/2020; successive integrazioni prot. 1098000 del 16/12/2020, prot. 568123 del 30/06/2021, 270098 del 17/03/2022, 430469 del 03/05/2022.

Istruttore: Arch. Valerio Gianni

Richiesta anticipo Spese Tecniche (O.C.S.R. n. 94/2020)	sì ☐ no ☒
Verifica a campione (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020)	sì ☐ no ☒

Tipologia di intervento:	Ripristino con rafforzamento locale	☒
Destinazione e tipologia edificio:	Residenziale	☒
Natura giuridica della titolarità del contributo:	Condominio di fatto	☒

Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di Contributo per interventi di riparazione con rafforzamento locale di immobili ad uso residenziale distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi dell'Ordinanze n. 4 del 17/11/2016 e 8 del 14/12/2016 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione presentata dal sig. Alessandro Di Giampaolo relativa al fabbricato sito nel Comune di Posta (RI) fraz. Favischio n. 22, distinto in Catasto al foglio 22, particella 225 - ID 7201.

CONSIDERATO CHE:

- con prot. 1033889 del 26/11/2020 è stata acquisita la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto del Sig. Alessandro Di Giampaolo, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Posta (RI) fraz. Favischio n. 22, distinto in Catasto al foglio 22, particella 225, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con prot. 1098000 del 16/12/2020 è stata acquisita la nota prot. 9292 del Comune di Posta nella quale lo stesso comunicava che "*… questo ufficio provvederà ad eseguire le verifiche di competenza solamente in seguito all'avvenuto caricamento, che in ogni caso dovrà avvenire entro il termine ultimo del 31 Gennaio*

2021, sulla piattaforma informatica MUDE di tutta la documentazione atta a completar l'istanza in oggetto in conformità alle disposizioni delle ordinanze vigenti."

- con nota Prot. 1125169 del 22/12/2020, questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare l'istanza ai sensi dell'art.6, dell'O.C.S.R. n. 107/2020;
- con prot. 568123 del 30/06/2021 è stata acquisita la RCR in variante alla richiesta di contributo iniziale di cui al prot. 1033889 del 26/11/2020. Nel documento denominato *ELG039_DOCUMENTAZIONE_RICHIESTA_IN_SANATORIA.pdf.p7m* il tecnico trasmette la documentazione inerente alla definizione della domanda di condono edilizio ex L. 47/85 ancora pendente, prodotta dal sig. Di Giampaolo Massimo in data 29/03/1986, prot. n. 831, costituita dalla domanda mod. 47/85-R e B e successiva richiesta di integrazione del 09/11/1995;
- con prot. 653943 del 28/07/2021 è stata acquisita la nota prot. 5043 del Comune di Posta nella quale lo stesso comunicava che "…*con la presente si sospende il procedimento in oggetto in attesa della conclusione del procedimento di sanatoria ai sensi della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 pendente*."
- con nota prot. 963453 del 23/11/2021 questo Ufficio ha richiesto di regolarizzare la variante presentata ai sensi dell'art.6, dell'O.C.S.R. n. 107/2020;
- con nota prot. 248754 del 11/03/2022 questo Ufficio ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, considerato il mancato riscontro alla nota trasmessa con prot. 0963453 del 23-11-2021, il preavviso di archiviazione dell'istanza.
- con prot. 270098 del 17/03/2022 è stata acquisita la comunicazione del Professionista Arch. Pino Calandrella, il quale dichiara nelle premesse: "… *non è ancora possibile ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380/01 e degli art. 6 e 7 del r.r n. 26/20 e asseverare la conformità urbanistica sull'unità strutturale di cui trattasi*…" e chiedeva contestualmente una sospensione del procedimento relativo al rilascio del contributo;
- con prot. 430469 del 03/05/2022 è stata acquisita la comunicazione del Professionista Arch. Pino Calandrella, il quale dichiara nelle premesse: "…*non è ancora possibile asseverare la conformità urbanistica sull'unità strutturale di cui trattasi, poiché siamo in attesa di ricevere comunicazioni da parte del Comune per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria, previsto dalla Legge n. 47 del 1945; in data 29.04.2022 è stata ottenuta l'autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94 bis del D.P.R. n. 380/01 e degli art. 6 e 7 del r.r n. 26/20, che viene contestualmente caricata sul Mude in data odierna*…."

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state interamente sanate le carenze comunicate con prot. 248754 del 11/03/2022 da questo Ufficio, e che ad oggi non risultano ancora acquisiti l'allegato 1 (allegato semplificazione ordinanza 100) e l'allegato 1 c (scheda di conformità urbanistica) richiesti ai sensi dell' art. 4 dell'O.C. 100 del 2020.

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 26/03/2025

L'istruttore tecnico
Arch. Valerio Gianni